



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 10 luglio 2008

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.P.S.C

RIUNIONE GIOVEDI' 10 LUGLIO 2008

1) Ricorso U.S. MASSESE 1919 S.R.L. RESPINTO

avverso le sanzioni inflitte:

- al Sig. Ferrara Nicola, già sanzionato con decisione pubblicata in Com. Uff. n. 53 del 12.5.2008, la sanzione per ulteriori mesi 6 per violazione dell'art. 10, comma 2 e 4 C.G.S.;
- all'U.S. Massese Calcio 1919 S.r.l. l'ammenda di € 5.000,00 per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S.

conseguente a deferimento del Procuratore Federale a seguito della richiesta di tesseramento del calciatore Aquilante Andrea (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 29.5.2008)

2) Ricorso CALCIATORE PAPONETTI RESPINTO LUCA (ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE PESCARA CALCIO ATTUALMENTE TESSERATO GIULIANOVA CALCIO S.R.L.)

avverso la sanzione della squalifica per mesi 4 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 C.G.S. e 40, comma 4 delle N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008)

3) Ricorso

PERUGIA CALCIO S.P.A.

avverso le sanzioni, dell'ammenda di € 50.000,00 alla reclamante e dell'inibizione per mesi 6 al Sig. Silvestrini Vincenzo inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. , 96 delle NOIF e 4, comma 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008)

RIUNITI i reclami nn. 3) e 4), rilevata la mancata integrità del contraddittorio, **ANNULLA** l'intero giudizio e **RINVIA** gli atti alla Procura Federale per la corretta attuazione del contraddittorio.

4) Ricorso

A.S.D. PONTE FELCINO

avverso le sanzioni, dell'ammenda di € 5.000,00 alla società e dell'inibizione per mesi 6 al Sig. Passeri Roberto, inflitte a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1, comma 1 C.G.S. , 96 NOIF e 4, comma 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 62/CDN del 6.6.2008)

5) Ricorso

SIG. TIZIANO PIERI

ex art. 31 C.G.S. nonché ex artt. 30 e 34 Statuto F.I.G.C. in merito alla Sospensione Cautelare ed al contratto di cessione dei diritti di immagine sottoscritto annualmente dagli Arbitri Effettivi appartenenti al ruolo C.A.N.

INAMMISSIBILE